



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo;
- VISTO** il *Regolamento sui cultori della materia*, emanato con D.R. n. 2847 del 04/09/2009;
- VISTA** la delibera n. 20 del 21/02/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, modifiche al citato *Regolamento sui Cultori della materia*;
- VISTA** la delibera n. 40 del 24/02/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulle modifiche al *Regolamento sui Cultori della materia* di cui trattasi,

DECRETA

Il *Regolamento sui Cultori della materia*, emanato con D.R. n. 2847 del 04/09/2009, è modificato come nella stesura allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante

Il testo modificato del predetto regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2847 del 04/09/2009.

IL RETTORE
Massimo MARRELLI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio dott.ssa Lucia Esposito



Regolamento sui Cultori della Materia

Art. 1

Definizione delle funzioni

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività.

Si intendono “cultori della materia”, d’ora innanzi “cultori”, esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse – alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente regolamento – a far parte delle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri e a partecipare – limitatamente all’ipotesi di cui al successivo art.4 – alle sedute delle prove finali per il conferimento del titolo di studio.

È in ogni caso escluso lo svolgimento da parte dei cultori di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti), fatte salve le attività connesse al proprio ruolo ove si tratti di personale tecnico amministrativo delle università.

La partecipazione dei cultori alle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri e – limitatamente all’ipotesi di cui al successivo art. 4 – alle sedute delle prove finali per il conferimento dei titoli di studio non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

Ogni diversa disposizione provvedimento o negoziale è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.

Art. 2

Procedura di nomina

La proposta di nomina di un soggetto di cui al precedente articolo quale cultore è formulata da una Commissione, composta:

- dal Direttore del Dipartimento di incardinamento del Corso di Studio interessato o da un suo delegato; nel caso dei Corsi di Studio dell’area medica, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia o da un suo delegato;
- dal Direttore del Dipartimento di riferimento del settore scientifico-disciplinare nell’ambito del quale il cultore svolgerà la propria attività o da un suo delegato;
- da un docente afferente al settore scientifico-disciplinare nell’ambito del quale il cultore svolgerà la propria attività.

La proposta, formulata in riferimento ad uno specifico settore scientifico-disciplinare è, pena l’inammissibilità, corredata:





- a) da una previa dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;
- b) da un curriculum documentato dell'interessato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale od equipollente e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo di cultore;
- c) da un'ulteriore dichiarazione dell'interessato di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

La proposta di nomina è successivamente sottoposta al Consiglio di Dipartimento ovvero, se istituita, alla Commissione di Coordinamento didattico per l'approvazione.

Per gli esami di profitto è ammessa la presenza di cultori in misura non superiore ad un terzo del numero dei componenti della commissione di esame.

Il Consiglio di Dipartimento ovvero, se istituita, la Commissione di Coordinamento didattico, sulla base della proposta della Commissione di cui al comma 1 e del curriculum documentato dell'interessato, tenuto conto della specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dallo stesso, in relazione alle materie appartenenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento, delibera la nomina a cultore.

Il Consiglio di Dipartimento ovvero, se istituita, la Commissione di Coordinamento didattico può prevedere ulteriori criteri, coerenti con le peculiarità dei propri ambiti didattici e scientifici.

Art. 3 Durata e rinnovo

Il riconoscimento del titolo di "cultore" ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento ovvero, se istituita, della Commissione di Coordinamento didattico.

Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione della/e disciplina/e e del settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito.

Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento in base alle attestazioni presentate dal titolare della disciplina.

Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, con la procedura di cui al precedente art. 2.

Art. 4 Sedute delle prove finali

I cultori - qualora siano esperti o studiosi appartenenti a Enti pubblici, con i quali siano state stipulate convenzioni in ordine a Corsi di studio universitari - possono partecipare, in numero massimo di due, alle sedute delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, in qualità di correlatori e senza diritto di voto.



Art. 5 **Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione.

A decorrere dalla medesima data perdono effetto le nomine dei cultori della materia disposte in precedenza.